



Città di Luino

SERVIZIO CULTURA

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Utilizzo Palestre di proprietà comunale e/o provinciale in orario extrascolastico per la stagione 2019 – 2020.

Il Comune di Luino bandisce avviso pubblico per la concessione temporanea delle palestre comunali e provinciali site nel Comune di Luino alle Società sportive operanti sul territorio.

Le palestre utilizzabili da parte delle Società sportive sono:

- Palestra provinciale Liceo Scientifico Luino;
- Palestra provinciale I.S.I.S. "Città di Luino – Carlo Volontè;
- Palestra provinciale ITIS – Moncucco;
- Palestra comunale Scuole Elementari Luino Capoluogo;
- Palestra comunale Scuole Medie "Bernardino Luini";
- Palestra comunale Scuole Elementari di Creva.

REGOLE PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE PROVINCIALI

I criteri, compresi quelli di preferenza per la concessione temporanea delle palestre provinciali sono quelli stabiliti dal Regolamento provinciale allegato al presente bando e consultabile alla pagina: <http://www.provincia.va.it/code/14109/Societa-sportive-ed-amatoriali> (MODALITA' DI CONCESSIONE PALESTRE PROVINCIALI); dovrà essere utilizzato, inoltre, il modello provinciale di richiesta sempre allegato al presente bando e scaricabile alla pagina: <http://www.provincia.va.it/code/14111/Modello-richiesta-palestra>

Le strutture saranno accessibili dalla data dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

REGOLE PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI

Le strutture comunali saranno accessibili con decorrenza dal primo giorno di inizio delle attività didattiche, secondo il calendario scolastico 2019/2020 e sino al mese di giugno 2020 (fine delle attività scolastiche) esclusivamente in orario extrascolastico e precisamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.00, nonché nelle giornate di sabato e domenica prevalentemente per impegni agonistici.

L'uso delle palestre è concesso esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche degli impianti ed unicamente per le specialità sportive praticate dalle società richiedenti.

In caso di richieste nei medesimi giorni ed orari formulate da più Società sportive si considereranno quali criteri di priorità per l'assegnazione **la sede dell'Associazione nel Comune di Luino e l'utilizzo per il settore giovanile**; ad ulteriore parità di condizioni, verrà preferita l'Associazione con maggior numero di iscritti nel settore giovanile. In caso di società prive di settore giovanile verranno preferite quelle aventi sede a Luino e con il maggior numero di associati.

Le associazioni che non sono in regola con i pagamenti di quanto dovuto al Comune per l'utilizzo delle palestre, relativamente agli anni precedenti, non potranno avere in concessione alcuno spazio per la stagione 2019/20.

Le Società sportive che intendono usufruire delle strutture sopra indicate dovranno presentare la domanda, sul modello allegato al presente bando, all'Ufficio Protocollo **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 LUGLIO 2019,** compilando l'apposito modulo reperibile presso lo stesso Ufficio o scaricabile dal sito web: www.comune.luino.va.it.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Cultura tel. 0332. 543.592 – mail g.buttice@comune.luino.va.it

Luino, 14/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
(dott.ssa Simona CORBELLINI)





MODALITA' DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI

ART. 1 - Principi fondamentali

ART. 2 - Palestre scolastiche

ART. 3 - Concessione in uso

ART. 4 - Modalità di assegnazione

ART. 5 - Modalità di utilizzo

ART. 6 - Attività nei periodi di chiusura della scuola

ART. 7 - Criteri di assegnazione delle palestre

ART. 8 - Impegni dei concessionari

ART. 9 - Responsabilità dei concessionari

ART. 10 - Tariffe.

ART. 11 - Sanzioni

ART. 12 - Revoca o modifica motivata

ART. 13 - Rinuncia alla concessione

ART. 14 - Proroghe utilizzi

ART. 15 - Uso delle chiavi delle palestre da parte dei concessionari per singole giornate.

ART. 1

Principi fondamentali

La presente disciplina le modalità e i criteri di concessione di strutture sportive di proprietà provinciale annesse agli edifici scolastici, sia una tantum che in via continuativa, per la stagione agonistica e amatoriale.

Le strutture sportive annesse agli edifici scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati in via prioritaria all'uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva oltre che per la prevenzione alle devianze giovanili.

ART. 2

Palestre scolastiche

Tali strutture sono associate a plessi scolastici primariamente finalizzati ed utilizzati per attività scolastiche. La Provincia di Varese, in accordo con le competenti autorità scolastiche, individua ogni anno le palestre disponibili in orario extra scolastico, definendo per ciascuna di esse, ove fosse utile o necessario, le discipline sportive a cui saranno adibite.

Gli orari di utilizzo saranno definiti nel quadro della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.R. 416/74, art. 6, 12, 15 ed al D.P.R. 616/77, art. 2, 7, 12.

ART. 3

Concessione in uso

Le strutture sportive sono concesse in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Le strutture sportive sono concesse in uso alle società/associazioni o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 4

Modalità di assegnazione

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo predisposto dalla Provincia nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo delle strutture previste dal Regolamento. Lo stesso dovrà essere inoltrato a partire **dal 15 maggio di ogni anno, il termine ultimo di inoltro è fissato nella data del 30 giugno.**

La Provincia si riserva la facoltà, previo avviso pubblico o comunicazione scritta alle società sportive operanti sul territorio, di variare il termine per la presentazione delle domande; tale comunicazione dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno due mesi sulla nuova data di scadenza.

Le domande presentate dopo il termine indicato saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Gli spazi verranno concessi nella misura di un massimo di tre giorni settimanali salvo disponibilità residue.

La concessione d'uso, in orario extrascolastico è di norma riferita ad un ciclo annuale di corsi o allenamenti e si riferisce a **turni comprensivi dei tempi di spogliatoio** distribuiti nel modo seguente:

fermo restando la priorità delle attività federali rispetto a quelle degli Enti di promozione, hanno la precedenza nell'assegnazione delle palestre:

- a) Le società o gruppi sportivi che svolgono attività con i disabili;
- b) I corsi di avviamento allo sport per atleti al di sotto dei 14 anni;
- c) Le attività sportive per atleti al di sopra dei 14 anni;
- d) I corsi di ginnastica per anziani;
- e) I corsi di mantenimento per adulti ed in generale le attività con scopo di lucro;
- f) Le attività ricreative e sportive svolte da gruppi non organizzati sistematicamente ed in modo continuativo.

ART. 5 Modalità di utilizzo

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi provinciali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

La Provincia si riserva di **controllare la rispondenza** tra le assegnazioni effettuate ed il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica e di **quanto dichiarato e sottoscritto** nel modulo presentato.

L'accesso alle strutture sportive, fatta eccezione per gli eventuali spazi riservati al pubblico laddove la normativa lo preveda, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari della Provincia e dell'Istituto scolastico per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

ART. 6 Attività nei periodi di chiusura della scuola

Le società, Enti od Organizzazioni che avessero la necessità di utilizzare le palestre nei periodi di chiusura della scuola, e comunque in modo saltuario o al di fuori della prenotazione annuale, **devono farne richiesta preventiva** e motivata alla Provincia con un preavviso di **almeno 20 giorni**, la quale, nel caso ricorrano le condizioni, rilascerà apposita autorizzazione.

La Provincia all'inizio della stagione sportiva invierà il calendario scolastico provinciale riferito all'anno di competenza.

Sarà cura e responsabilità delle società, associazioni sportive, enti ed organizzazioni acquisire tutte le informazioni riguardo eventuali chiusure non contemplate nello stesso (es. ponti in occasione di festività) e formalizzare nei tempi sopra citati la relativa richiesta.

ART. 7

Criteri di assegnazione delle palestre

L'autorizzazione all'uso delle palestre sarà rilasciata dal Dirigente del Macrosettore di competenza, sentito il consigliere delegato, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 4.

Ove le domande regolarmente pervenute superassero la disponibilità di spazi, nell'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) possibilità per i richiedenti di usare altre strutture pubbliche o private;
- 2) eventuali provvedimenti di revoca della concessione a qualunque titolo subiti negli ultimi tre anni;
- 3) corretto comportamento tenuto dagli atleti o dirigenti nel corso delle precedenti concessioni, **ivi compresi i puntuali pagamenti**;
- 4) anno/mese/giorno di affiliazione alla Federazione sportiva, Disciplina sportiva Associata, Ente di promozione sportiva riconosciute dal CONI della società sportiva richiedente;
- 5) indicazione degli istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti con esplicito riferimento alle seguenti qualifiche: diplomati ISEF, laureati o laureandi in scienze motorie di primo e secondo grado o titoli equipollenti;
- 6) associazioni con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili e che aderiscano ai principi enunciati dalla carta di Gand del Panathlon sull'etica nello sport giovanile;
- 7) eventuali minori tariffe, nell'ambito di sport uguali o simili, applicate ai propri utenti per l'associazione e la frequenza della palestra;
- 8) lo svolgimento delle partite dei vari campionati avrà la priorità sulle sedute di allenamento.

ART. 8

Impegni dei concessionari

I concessionari delle palestre sono tenuti a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- a) assicurare a propria cura e spese la pulizia degli spazi utilizzati al termine del periodo d'uso giornaliero;

b) rispettare gli orari assegnati per l'entrata e l'uscita della palestra comprensivi dei tempi di spogliatoio;

c) rifondere immediatamente alla Provincia i danni eventualmente arrecati o provvedere, se autorizzati, alla loro riparazione; in questo secondo caso la Provincia si riserva la facoltà di valutare i lavori eseguiti e, nel caso, di provvedervi autonomamente, addebitando le spese al concessionario;

d) non parcheggiare auto, moto o biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza scolastica;

e) lasciare la palestra in perfetto ordine e nella configurazione necessaria allo svolgimento delle lezioni la mattina successiva, provvedendo a riporre tutte le attrezzature che potrebbero essere di intralcio;

f) controllare che tutti gli utenti della palestra calzino le scarpe col fondo adatto alla disciplina che viene praticata;

g) attenersi ad eventuali disposizioni emanate per ragioni d'urgenza dalle autorità scolastiche;

h) non consentire l'accesso a persone non autorizzate o al pubblico nelle palestre in cui non ve ne sia la possibilità secondo le vigenti normative;

i) non subconcedere ad altra società l'uso della palestra;

l) far entrare in palestra un numero di atleti pari a quello indicato nel permesso d'uso.

ART. 9

Responsabilità dei concessionari

I concessionari saranno tenuti, in solido con chi li ha causati, al risarcimento a favore della Provincia degli eventuali danni arrecati alle attrezzature e alle infrastrutture messe a loro disposizione.

L'Ente proprietario e le Autorità scolastiche sono espressamente esentate da responsabilità per incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti o connessi allo svolgimento dell'attività o commessi dal pubblico presente, che sono a completo carico del concessionario.

La Provincia, l'Autorità scolastica e il personale pubblico addetto alla palestra non rispondono di eventuali danni, furti, ammanchi che dovessero essere lamentati dagli utenti, anche per materiale sportivo di cui fosse stato autorizzato il deposito in ambienti scolastici.

ART. 10

Tariffe

Le tariffe per l'uso delle palestre sono fissate dalla Provincia nel quadro della normativa vigente o che verrà eventualmente emanata. **Le stesse potranno essere variate nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi erogati.**

Le tariffe dovute per l'uso ordinario delle palestre dovranno essere pagate in tre soluzioni secondo la seguenti modalità:

- la prima soluzione, pari al 30% del canone d'uso dovuto per l'intero periodo d'utilizzo della struttura sportiva, dovrà essere versata almeno una settimana prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione non sarà concessa in caso di mancato pagamento della prima rata;
- la seconda soluzione, pari al 30%, dovrà essere versata entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- la terza e ultima soluzione pari al 40% corrispondente al saldo comprensivo dell'eventuale conguaglio, dovrà essere versata entro e non oltre il termine che la Provincia provvederà a comunicare ai concessionari con lettera Raccomandata R/R.

In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi, gli utilizzatori delle palestre potranno presentare apposita garanzia fidejussoria irrevocabile, di importo pari al costo annuale della struttura richiesta, prima dell'inizio dell'utilizzo della stessa; in tal caso il pagamento della palestra potrà essere effettuato in due soluzioni di uguale importo, la prima entro il mese di febbraio, la seconda al termine dell'attività.

La fidejussione sarà in ogni caso svincolata solo dopo l'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.

Nel caso in cui il concessionario, per cause a lui imputabili non utilizzasse a pieno gli spazi concessi, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 10 giorni, diversamente sarà tenuto al pagamento della tariffa prevista.

ART. 11 Sanzioni

Nel caso si determinassero delle situazioni debitorie a qualsiasi titolo a carico del concessionario, lo stesso verrà escluso dall'assegnazione delle palestre per l'anno successivo ferma restando la facoltà della Provincia di rivalersi nei modi più opportuni e nei termini di legge per la riscossione del credito.

In nessun caso saranno ammessi all'uso delle palestre le società inadempienti o i loro responsabili eventualmente divenuti dirigenti di altri sodalizi sportivi.

Qualora il concessionario usufruisse della struttura sportiva senza autorizzazione è prevista una sanzione pari ad € 50,00 per ogni ora di utilizzo.

ART. 12 Revoca o modifica motivata

La concessione d'uso potrà essere revocata dalla Provincia, con dichiarazione motivata e a suo insindacabile giudizio, a seguito di richieste dell'Autorità scolastica, per cause di forze maggiore o per inosservanza delle presenti norme, in qualunque momento ed anche senza preavviso, senza che il concessionario possa avanzare richieste di danni o altro.

Ove lo ritenesse opportuno, prima di procedere alla revoca, la Provincia si riserva la facoltà di richiamare in forma scritta il concessionario inadempiente, stabilendo un termine congruo entro il quale consentirgli la regolarizzazione della posizione.

La Provincia ha inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione o di modificare orari e turni nei casi in cui ciò si rendesse necessario

per lo svolgimento di particolari manifestazioni e per ragioni di carattere eccezionale, con preavviso non inferiore alle 24 ore, senza che la società possa avanzare richiesta di danni o altro.

ART. 13 **Rinuncia alla concessione**

Il concessionario ha la facoltà di rinunciare all'uso della palestra, con un preavviso di almeno 30 giorni.

In questo caso non sarà tenuto al pagamento delle ore non godute, diversamente corrisponderà l'intero canone di utilizzo.

ART. 14 **Proroghe utilizzi**

E' prevista la proroga dei termini delle concessioni. Il concessionario dovrà inoltrare apposita richiesta con **un preavviso di 30 giorni** dalla data del termine della propria attività indicata sulla prescritta autorizzazione.

ART. 15 **Uso delle chiavi delle palestre da parte dei concessionari per singole giornate.**

Previo parere favorevole del Dirigente Scolastico della scuola interessata, le chiavi di accesso alla palestra potranno essere consegnate al concessionario, che provvederà direttamente all'apertura e alla chiusura delle porte, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Ferme restando le altre norme in materia di responsabilità del concessionario, questi, a garanzia di eventuali inadempienze o di danni alla struttura, dovrà effettuare un deposito cauzionale presso la Tesoreria Provinciale Banca Popolare di Bergamo di Varese di € 516,46 oppure una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, di pari importo.